



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**  
Via Quasimodo -c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel. 0985 876878

Cod. Sc

uola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.:UFJDL7

[csic836001@istruzione.it](mailto:csic836001@istruzione.it) – p. e. certificata: [csic836001@pec.istruzione.it](mailto:csic836001@pec.istruzione.it) Sito web: [www.icdiamante.edu.it](http://www.icdiamante.edu.it)

Diamante, 11 settembre 2023

Ai genitori degli alunni  
Al personale docente  
Ai docenti coordinatori di classe  
Al Sito Web

**Oggetto: Assenze degli alunni ai fini della validità dell'anno scolastico 2023-2024**

#### **Il Dirigente scolastico**

- VISTO** il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62;  
**VISTO** il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009;  
**VISTA** la Circolare ministeriale n. 20/2011;  
**VISTO** il D.lgs n. 59/2004;  
**VISTE** le Note MI 29/10/2019 e 6/11/2019;  
**VISTA** la Delibera del Collegio docenti, n. 20 dell'11/09/2023;

#### **Comunica**

che al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico, il minimo delle ore di presenza a scuola è pari a  $\frac{3}{4}$  dell'orario annuale personalizzato. Al di sotto di tale limite l'alunno non potrà essere ammesso alla classe successiva.

Per la scuola secondaria di 1° grado, con tempo scuola pari a 30 ore settimanali e monte ore annuale pari a 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola) la frequenza non può essere inferiore a 743 ore annuali e il limite massimo di assenze non superiore a 247 ore (41 giorni di lezione).

Per gli alunni frequentanti il corso ad indirizzo musicale, il monte ore annuale è incrementato di 66 ore (1056 ore annuali), pertanto, il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico ammonta a 792 ore e il limite massimo di assenze non superiore a 264 ore (44 giorni di lezione).

Si specifica che il calcolo delle assenze è eseguito sulla base delle ore e non dei giorni pertanto vi concorrono anche le assenze dovute a ingressi posticipati e uscite anticipate.

Si precisa inoltre che, per l'alunno che non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica con permesso annuale di uscita anticipata, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della scuola, nel conteggio finale non confluiscono n. 33 ore totali di non presenza alle lezioni.

Sulla base della Delibera n. 20 del Collegio docenti dell'11 settembre 2023 sono stabilite le seguenti deroghe:

- assenze giustificate per gravi patologie;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- necessità di rientro degli alunni stranieri, per brevi o lunghi periodi, nei Paesi di provenienza a causati giustificati e certificati motivi;
- assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o del medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia;
- assenze per motivi "sociali", su certificazione dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richiesta e certificata dall'associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistica e musicale di comprovata rilevanza;
- assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe;
- assenze per terapie mediche certificate.

Le deroghe verranno previste solo per assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Pertanto i docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze e il coordinatore di classe fornirà un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Patrizia Barbarello**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ammessa ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)